

N. 07514/2010 REG.SEN.

N. 02285/2003 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2285 del 2003, proposto da:

Ferrara Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Di Lieto, con domicilio eletto presso Santina Murano in Roma, via del Pelagio I, N.10;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Lacatena, con domicilio eletto presso Massimo Lacatena in Roma, via Poli, 29;

nei confronti di

Soc. Mevatur S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE III n. 01498/2002, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE BANDO DI GARA ED ANNESSA MODULISTICA PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2010 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Di Lieto e Panariello, quest' ultima su delega dell' avv. Lacatena;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione del giudizio con decisione succintamente motivata ai sensi dell'art. 26 della legge n. 1034/1971;

Rilevato che con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto da Ferrara Luigi, quale legale rappresentante della Fratelli Ferrara s.n.c., avverso gli atti con i quali è stata disposta l'esclusione del progetto presentato dalla società in esame dai progetti di investimenti turistici finanziabili con i fondi di cui al programma operativo plurifondo per la Regione Campania 1994/1999, approvato dalla Commissione europea con decisione C/2275 del 28 settembre 1999;

Rilevato che il provvedimento di esclusione di cui al d.P.G.R 8.4.1998, n 4432, confermato a seguito della procedura di riesame che ha condotto all'approvazione della graduatoria finale approvata con deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 1999 n. 7162, pubblicata nel Bollettino Ufficiale 22 novembre 1999 n. 75, è motivato con il semplice rinvio alla causa di esclusione, di cui all'art. 5, comma 6, del bando, che richiede "la presentazione di copia autentica del titolo di proprietà del fabbricato ovvero, nel caso di proponente che non sia proprietario dell'immobile in questione, di titolo atto a dimostrare la disponibilità del bene per un periodo almeno pari al vincolo decennale di destinazione, corredato dall'assenso del proprietario dell'immobile";

Ritenuto, in prima battuta, che il provvedimento di esclusione è affetto da difetto di motivazione laddove non chiarisce se l'esclusione sia dovuta alla mancata dimostrazione del titolo di proprietà ovvero al difetto di prova della disponibilità dell'immobile per il previsto periodo decennale;

Ritenuto, peraltro, che il provvedimento si appalesa illegittimo anche ad accedere all'interpretazione fornita dal TAR secondo cui l'esclusione sarebbe dovuta alla mancata prova della disponibilità dell'immobile in relazione alla circostanza che la società istante era destinata ad estinguersi prima del decorso del decennio;

Ritenuto, infatti, che la prova della disponibilità dell'immobile per tale arco di tempo era richiesta solo in caso di istanza presentata da soggetto diverso dal proprietario e che detta dimostrazione non era, quindi esigibile, a pena di esclusione, da soggetto, quale la società istante, che aveva presentato domanda di contributo nella qualità di proprietario dell'immobile;

Reputato pertanto che, a fronte della mancata ricorrenza della causa di esclusione collegata alla deficienza della documentazione richiesta dalla *lex specialis* a corredo della domanda originaria, era suscettibile di valutazione la documentazione successivamente prodotta dalla società al fine di dimostrare la proroga della durata del contratto di società;

Ritenuto, in definitiva, che i provvedimenti gravati, nella parte in cui dispongono l'esclusione della società rappresentata dalla parte appellante, sono affetti da difetto di motivazione e di istruttoria mentre rimane salvo, a seguito dell'annullamento *in parte qua* degli atti gravati, il riesercizio del potere amministrativo al fine della verifica, anche alla luce della documentazione prodotta nel corso della procedura di riesame dalla società, della sussistenza dei requisiti previsti dalla *lex specialis* della procedura per l'ammissione a finanziamento;

Reputato, in definitiva, che, nei sensi sopra specificati, l'appello merita accoglimento mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dei due gradi.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla, nei sensi in motivazione specificati, gli atti impugnati con il ricorso di primo grado.

Restano salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi.

Spese compensate

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Pier Giorgio Trovato, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Aniello Cerreto, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Carlo Saltelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione